

Il lavoro sportivo dei minorenni

Riferimenti normativi

L. n. 977 del 17.10.1967

D.lgs. n. 345 del 04.08.1999

D.lgs. n. 36 del 28.02.2021

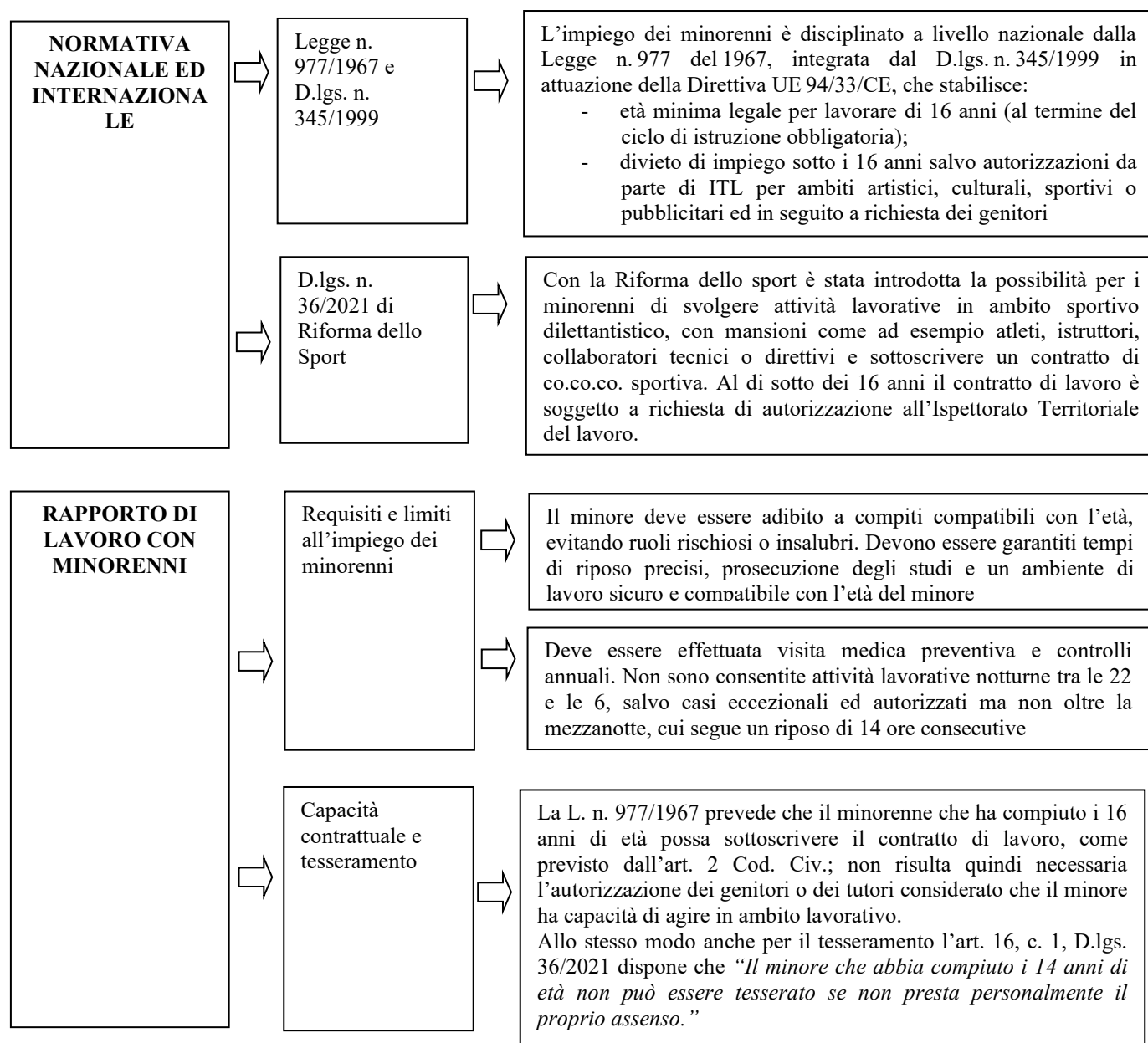
Direttiva 94/33/CE

L. n. 296 del 27.12.2006

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

In ambito sportivo la Riforma non vieta che i minorenni possano svolgere attività lavorative sportive, in qualità ad esempio di atleti o tecnici, ma occorre rispettare la particolare normativa nazionale ed europea ai fini della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Il medesimo D.lgs. 36/2021, all'art. 33, c. 6, opera un rinvio alla L. n. 977 del 17.10.1967 in tema di protezione dell'integrità psico-fisica dei minorenni addetti a mansioni sportive, prevedendo l'introduzione di specifiche disposizioni volte a tutelarne la salute e la sicurezza, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte di società ed associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

NORMATIVA

Nel mondo sportivo dilettantistico è frequente la situazione nella quale minorenni vengono impiegati con mansioni retribuite nello svolgimento di attività sportive, principalmente come atleti, ma non è sporadico anche il ruolo di tecnici, si pensi anche al caso dei centri estivi sportivi.

Il dubbio è se un minorenne possa essere adibito a ricoprire mansioni sportive e percepire una retribuzione, ma soprattutto se questi abbia la possibilità di sottoscrivere autonomamente il contratto di lavoro oppure serve l'autorizzazione dei genitori oppure anche dell'Ispettorato del lavoro

Normativa nazionale

Occorre preliminarmente analizzare le disposizioni contenute su questo tema all'interno del D.lgs. 36/2021 il quale, all'art. 33. c. 6, opera un rinvio alla L. n. 977 del 17.10.1967 in tema di protezione dell'integrità psico-fisica dei minorenni addetti a mansioni sportive, prevedendo l'introduzione di specifiche disposizioni volte a tutelarne la salute e la sicurezza, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte di società ed associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Normativa internazionale

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20.11.1989 sancisce, all'art. 32, che il minore deve essere protetto contro lo sfruttamento economico e non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

L'articolo 32 prosegue prevedendo che gli Stati adottino misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati parti, in particolare:

1. stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
2. prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

Normativa europea

Sul tema della protezione e promozione dei diritti dei minori si rileva una posizione precisa dell'Unione Europea, all'interno della Carta dei diritti fondamentali

Articolo 32 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Troviamo quindi diversi limiti posti dall'ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale a tutela e protezione dei minorenni, senza però che queste limitazioni vietino lo svolgimento di mansioni retribuite per i soggetti minori di età, ai quali devono essere garantite condizioni di idoneità lavorativa e soprattutto la compatibilità dell'attività retribuita con l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la tutela della dignità ed integrità psico-fisica.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DEI MINORENNI

Differenza di età nella costituzione dei rapporti di lavoro con minorenni

Vi è una differenza, dettata dalla normativa, relativa ai rapporti di lavoro ai quali vengono impiegati ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni ed i rapporti retribuiti con ragazzi di età inferiore ai 16 anni

La normativa vigente in tema di lavoro dei minorenni è la L. 977/1967 in attuazione della Direttiva comunitaria 94/33/CE denominata "Protezione dei giovani sul lavoro" la quale definisce le categorie di giovani come segue:

- giovane: giovane di età inferiore a 18 anni;
- bambino: giovane che non ha ancora compiuto 15 anni o che ha ancora obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
- adolescente: giovane di almeno 15 anni che non ha ancora compiuto 18 anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale

La direttiva consente ai paesi dell'UE di prevedere, a determinate condizioni, che il divieto del lavoro dei bambini non si applichi:

- ai bambini impiegati ai fini di attività culturali, artistiche, sportive o attività pubblicitarie, subordinatamente all'ottenimento di un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente in singoli casi;
- i bambini di almeno 14 anni che svolgono lavori leggeri; tuttavia i bambini che hanno almeno 13 anni possono svolgere lavori leggeri per un numero limitato di ore settimanali e per categorie di lavori determinate dalla legislazione nazionale.

Art. 1, c. 622, L. n. 296/2006

L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

Minori di 16 anni - Per i minorenni che non hanno ancora compiuto i 16 anni o che non hanno ancora assolto all'obbligo scolastico è vietata l'adibizione al lavoro.

Minori tra i 16 ed i 18 anni – Gli adolescenti che hanno un'età ricompresa tra 16 e 18 anni e che non sono più soggetti all'obbligo scolastico possono sottoscrivere contratti di lavoro nel rispetto di precise tutele e garanzie.

Violazione dei limiti di età

Adibire un minore di 16 anni ad un'attività lavorativa costituisce violazione dei limiti di età determina la nullità del contratto di lavoro stipulato

Ma in determinati ambiti lavorativi, quali attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie e nello spettacolo, la normativa permette la possibilità di impiegare minori di 16 anni, a condizione che non siano pregiudicati la sua sicurezza, integrità psico-fisica, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento e formazione.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DEI MINORENI

Autorizzazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Nel caso dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con un ragazzo di età inferiore ai 16 anni l'assunzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Alla domanda presentata all'ITL sul Modulo INIL/10 occorre allegare:

- consenso scritto dei genitori o dei tutori, con copia dei documenti di identità;
- documentazione sanitaria che attesti l'idoneità fisica del minorenne in base alle mansioni alle quali viene adibito rilasciato dall'ASL/ATS o medico competente;
- Piano delle attività elencante luoghi, date ed orari di svolgimento dell'attività lavorativa

Tempistiche e limiti dell'autorizzazione:

- Termine di rilascio entro 15 giorni: se la documentazione presentata è completa e non vengono ravvisate problematiche l'autorizzazione si intende concessa trascorsi 15 giorni
- Validità e durata dell'autorizzazione sono limitate all'attività specificata, rispettando i limiti orari e lo sviluppo psicofisico del minorenne
- L'autorizzazione deve essere conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa del minore e mostrata in caso di ispezione

L'autorizzazione in commento non è necessaria per le attività episodiche, svolte a titolo gratuito quale il rilascio di interviste da parte del minore oppure didattiche come ad esempio prestazioni non retribuite durante progetti scolastici (recite, alternanza scuola – lavoro).

Ore di lavoro e riposi nel lavoro sportivo

Gli adolescenti con età compresa tra 16 e 18 anni non possono superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali, senza la possibilità di svolgere straordinari.

I minori di 16 anni non possono svolgere mansioni lavorative superiori le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali, senza la possibilità di svolgere straordinari.

Se l'orario lavorativo supera le 4 ore e mezza consecutive giornaliere è prevista una pausa di almeno un'ora (anche se alcuni CCNL oppure un'apposita richiesta all'ITL possono ridurre la pausa a 30 minuti)

Durate gli anni dell'obbligo scolastico l'attività lavorativa sportiva può essere svolta solo ove compatibile con la regolare frequenza dell'orario scolastico ed assolvimento dei relativi obblighi formativi.

Riposo settimanale

È garantito un riposo settimanale di almeno 2 giorni, preferibilmente consecutivi e includente la domenica. In casi eccezionali, per motivazioni organizzative, il riposo può essere ridotto ma mai al di sotto le 36 ore consecutive

Lavoro notturno

Il lavoro notturno è vietato tra le ore 22:00 e le 6:00 (oppure 23:00–7:00), salvo casi eccezionali, per i minori di almeno 16 anni, con comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro e riposo compensativo entro 3 settimane. Nello sport il lavoro può estendersi fino a mezzanotte, ma è previsto un riposo compensativo di almeno 14 ore consecutive

**RAPPORTO DI
LAVORO
SPORTIVO
DEI
MINORENNI**

Capacità
contrattuale
dei minorenni

L'art. 2 Cod. Civ. stabilisce che *“con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”*, come infatti disciplinato dalla L. n. 977/1967

Adolescente
tra i 16 ed i
18 anni

- Non risulta necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori considerato che il minore ha capacità di agire in ambito lavorativo
- Non è neppure richiesto l'intervento del giudice tutelare trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione compiuto dal minore

Il ruolo dei
genitori

Il minore che ha compiuto i 16 anni non necessita del consenso o dell'autorizzazione da parte dei genitori o dei tutori per sottoscrivere il contratto di lavoro sportivo, ma per prudenza nella gestione del sodalizio sportivo potrebbe essere opportuno farsi rilasciare da chi esercita la patria potestà sul minore un consenso scritto, anche attraverso un'annotazione in calce al contratto di lavoro oppure tramite la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DI UN MINORENNE

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del genitore o tutore], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo], codice fiscale [Codice fiscale], in qualità di genitore / tutore legale del minore:

[Nome e Cognome del minore], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo del minore]

DICHIARA

- di aver preso visione del contratto di lavoro sportivo proposto da [Nome dell'associazione o Società sportiva dilettantistica], con sede in [Indirizzo dell'ente], relativo all'attività lavorativa che il suddetto minore svolgerà;
- di essere stato/a debitamente informato/a in merito alle condizioni contrattuali, alla durata dell'attività, agli orari, al tipo di mansioni previste e all'ambiente di lavoro;
- di esprimere il proprio assenso affinché il/la minore sopra indicato/a possa svolgere l'attività lavorativa sportiva descritta nel suddetto contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro minorile.

Si allega copia del documento di identità del sottoscritto.
Luogo e data: _____

Firma del genitore/tutore legale

Allegato: copia del documento di identità del dichiarante

Certificato
casellario
giudiziale

Nel caso di un soggetto che deve lavorare in ambito sportivo con minorenni, è obbligatorio presentare il certificato del casellario giudiziale. Questa richiesta deriva dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, che obbliga i datori di lavoro (associazioni, società sportive, ecc.) a richiedere tale certificato per verificare l'assenza di condanne per reati di abuso, sfruttamento o maltrattamento di minori. Devono presentare il certificato tutti coloro che lavorano o prestano servizio con contatto diretto e regolare con minorenni in ambito sportivo. Si desume che anche il minorenne che lavora a contatto con altri minorenni deve richiedere l'apposito certificato all'Ufficio del casellario della Procura della Repubblica e presentarlo all'ASD/SSD

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DEI MINORENI

Politiche di Safeguarding

La minore età del soggetto impiegato nello svolgimento delle mansioni lavorative non esime l'ente sportivo dall'adottare Modelli Organizzativi e Codici di Condotta, nonché nominare la figura del proprio Responsabile Safeguarding, la cui validità si ricorda essere pari ad un quadriennio e la cui nomina deve essere comunicata agli enti affilianti.

Obbligo dell'accertamento sanitario

In base a quanto disposto dall'art. 8 L. 17.10.1967, n. 977, e dal D.lgs. 345/1999, ogni minore deve essere sottoposto a:

- Visita medica preventiva prima dell'assunzione
- Visite mediche periodiche, almeno una all'anno

Queste visite sono obbligatorie anche se la mansione non presenta rischi evidenti

- Se la mansione è sottoposta a sorveglianza sanitaria (es. rischio fisico/traumi legati allo sport), la visita è effettuata da un medico competente come disposto dall'art. 41 D.lgs. 81/2008;
- Se non c'è sorveglianza, la visita può essere eseguita da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (ASL/ATS o medico convenzionato)

Tipologie di certificazione

Il medico emetterà un certificato di idoneità:

- Totale,
- Parziale (ad esempio, con limitazioni sulle ore o tipologia di attività),
- Inidoneità, che vieta l'impiego in quella mansione

L'esito (idoneità, prescrizioni, restrizioni) va comunicato per iscritto all'ente sportivo datore di lavoro, al minore ed ai genitori

Il tesseramento dei minorenni

Il tesseramento degli atleti minorenni è disciplinato, all'interno della Riforma dello Sport, dall'art. 16, c. 1, D.lgs. 36/2021 il quale prevede che *"Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso."*

La richiesta di tesseramento *"può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale"* in quanto considerato un atto di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 Cod. Civ. Solamente in caso di *"disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate"* si applicano le disposizioni di cui all'art. 316 Cod. Civ.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.